



adunanza del 21 ottobre 1954, alle stesse condizioni già stabilite in detta circostanza, e di prendere atto della destinazione del mutuo stesso.

2) - di dare mandato al Direttore generale stesso, e, in sua vece, al Vice Direttore generale, di eseguire la operazione di cui si tratta, e - ove occorra - di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

6. Richieste di mutui suppletivi da parte di cooperative edilizie.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

La Cooperativa La Diamantina di Roma ha presentato all'Istituto domanda per ottenere, in aggiunta al mutuo di lire 60.000.000 di cui al contratto 25 agosto 1955, la concessione di un ulteriore mutuo di lire 18.100.000, in connessione con le disposizioni della legge 3 luglio 1949 n. 408,